

L'applicazione di accessori sui veicoli in circolazione come strutture portasci o portabagagli per autobus, strutture leggere di tipo amovibile applicate nella parte posteriore di autocaravan e autovetture per il trasporto di biciclette, paraurti non originali, tettucci apribili, deflettori aerodinamici, ed altri è attuabile a determinate condizioni e non sempre richiede l'aggiornamento del documento di circolazione.

La presenza di alcuni dispositivi quali il "roll bar" di protezione degli occupanti del veicolo, i dispositivi di protezione dei fanali ed altri non è solitamente ammessa, salvo che sia espressamente prevista in sede di omologazione del veicolo.

L'installazione di **sistemi, componenti ed entità tecniche** quali elementi di sostituzione o di integrazione (tuning) di parti del veicolo su autovetture e motocicli nuovi oppure già in circolazione è consentita nel rispetto di specifica disciplina ministeriale.

L'aggiornamento della carta di circolazione, ove richiesto, avviene solitamente mediante l'emissione di un duplicato del documento di circolazione.

STRUTTURE PORTASCI O PORTABAGAGLI PER AUTOBUS

L'applicazione di **strutture portasci o portabagagli nella parte posteriore degli autobus da noleggio, di granturismo e di linea** è condizionata al rispetto di specifiche direttive ministeriali.

L'installazione deve comunque garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di:

- alloggiamento della targa posteriore di immatricolazione,
- protezione posteriore anti-incuneamento,
- inscrivibilità in curva dei veicoli nella fascia di ingombro (art. 217 regolamento CDS).

Domanda di autorizzazione al collaudo all'UMC competente

- la documentazione deve comprendere **relazione tecnica** da parte di tecnico abilitato comprendente:
 - il progetto della trasformazione (calcoli e disegni quotati) con particolare riferimento alle dimensioni del veicolo.
 - La verifica della distribuzione delle masse sugli assi

Le strutture portasci o portabagagli applicate nella parte posteriore di autobus da noleggio, gran turismo e di linea devono avere una massa totale (contenitore e massa corrispondente al volume di carico calcolata con i criteri validi per le bagagliere degli autobus di cui al DM n. 18.4.1977 (75 kg/m)) comunque non superiore a 700 kg e non devono determinare il superamento della massa tecnicamente ammissibile per l'autoveicolo.

L'installazione di strutture portasci o portabagagli applicate nella parte posteriore di autobus da noleggio, gran turismo e di linea è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:

- lunghezza: = 8,5% della lunghezza totale del veicolo e = 1 m,
- larghezza: = 92% della larghezza totale del veicolo e = 2,35 m per i veicoli aventi larghezza = 2,5 m,
- altezza: = 2,5 m,
- massa totale del contenitore,
- angolo di uscita: deve risultare = 7° sull'orizzontale.

La verifica della protezione antincastro posteriore, l'altezza del telaio o delle parti essenziali della carrozzeria; qualora non siano verificate le predette condizioni, il veicolo deve essere dotato di idonea struttura antincastro.

La verifica della visibilità della fanaleria posteriore e della targa; in qualche caso può essere necessaria la ripetizione dei dispositivi di illuminazione posteriori;

Nel caso di applicazione di strutture portasci o portabagagli sugli autobus qualora vengano aggiunti dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, i dispositivi originali devono essere occultati ed il loro inserimento e disinserimento deve avvenire in modo automatico mediante l'inserimento o il disinserimento della spina ausiliaria per le luci.

La verifica della resistenza degli ancoraggi delle strutture porta oggetti alla carrozzeria; talora può essere necessario richiedere al costruttore della carrozzeria del veicolo l'indicazione esatta dei punti di ancoraggio della struttura.

Nulla osta rilasciato dal costruttore della carrozzeria del veicolo.

Presentazione obbligatoria nel caso in cui non sia possibile effettuare adeguati calcoli di verifica per i punti di ancoraggio della struttura porta oggetti.

Dichiarazione con cui l'allestitore certifica che i lavori effettuati sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni del costruttore del veicolo e/o della carrozzeria.

L'aggiornamento ha luogo mediante l'emissione di un duplicato della carta di circolazione i cui dati vanno variati o integrati conseguentemente alla modifica approvata.

STRUTTURE PER IL TRASPORTO DI BAGAGLI E BICICLETTE NELLA PARTE POSTERIORE DI AUTOCARAVAN E AUTOVETTURE

Non richiede l'aggiornamento della carta di circolazione l'installazione su autovetture e autocaravan di:

- **strutture portabagagli omologate**, contraddistinte dalla marcatura CE (numero di omologazione CE, preceduto dalla sigla dello Stato che ha rilasciato l'omologazione) e munite di istruzioni di montaggio;
- **strutture leggere di tipo amovibile per il trasporto di biciclette** al pari dei portasci e portabagagli omologabili quali unità tecniche indipendenti per i veicoli della categoria int. M1.

Tali strutture possono essere applicate sotto la completa responsabilità del conducente il quale deve verificare che:

- siano correttamente ancorate alla carrozzeria del veicolo;
- rientrino nei limiti di sagoma e di massa previsti dalla normativa vigente (non sussiste più l'obbligo di rispettare il limite del 65% dell'interasse essendo integralmente applicabili le disposizioni UE vigenti in materia di dimensioni e masse dei veicoli (direttiva 95/48/CE));
- risultino completamente visibili i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e della targa;
- le superfici estreme delle strutture non presentino parti orientate verso l'esterno del veicolo suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti.

Le strutture portabici possono essere applicate anche **utilizzando il gancio di traino** nel rispetto del carico verticale ammesso su tale dispositivo (indicato anche nella targhetta di identificazione).

STRUTTURE PER IL TRASPORTO DI MOTO NELLA PARTE POSTERIORE DI AUTOCARAVAN E AUTOVETTURE

È consentita l'applicazione di strutture applicate nella parte posteriore delle autocaravan e delle autovetture per il **trasporto di ciclomotori, motocicli e altri oggetti** a condizione che tali strutture siano inamovibili, siano parte integrante della carrozzeria e siano previste in sede di omologazione del veicolo.

L'installazione di portamoto successivamente all'immatricolazione è consentita a condizione che:

- il veicolo sia reso uguale alla versione omologata con portamoto dal costruttore dell'autocaravan;
- la tara del veicolo con portamoto non cambi oltre il +/- 5% rispetto alla tara del veicolo omologato.

Il veicolo deve essere sottoposto a visita e prova presso il competente UMC che effettuata la visita, provvede all'aggiornamento della carta di circolazione annotando su di essa la presenza del portamoto, il nuovo valore della tara e la lunghezza massima del veicolo con portamoto.

TENDE PARASOLE PER AUTOCARAVAN

Le **tende parasole** installate nelle fiancate laterali delle **autocaravan** al di sopra dei 2,00 m di altezza devono essere considerate parte del carico; pertanto non ricorre l'obbligo dell'aggiornamento della carta di circolazione.

Il conducente e il proprietario del veicolo sono responsabili della corretta sistemazione di tale accessorio ai sensi dell'art. 164 CDS.

TETTUCCI APRIBILI

I tettucci apribili non **costituiscono più elemento distintivo di carrozzeria** e pertanto i veicoli in circolazione sui quali vengono installati non sono più tenuti ad effettuare l'aggiornamento della carta di circolazione né costituiscono più oggetto di verifica da parte dell'UMC.

SOSTITUZIONE DI PARAUTI CON ALTRI NON ORIGINALI E INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI PROTEZIONE FRONTALE

L'applicazione di **parti aggiunte della scocca** come paraurti rinforzati con o senza argano motore, mascherine bullonate, ecc. deve essere approvata dal competente UMC in quanto esse influiscono su elementi soggetti al controllo in sede di omologazione del tipo di veicolo relativamente a dimensioni di ingombro, sicurezza passiva, campo di visibilità dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, sporgenze esterne, ecc..

Pertanto la **sostituzione di accessori** come i paraurti sono consentite solamente a condizione che gli stessi siano stati previsti come opzionali in sede di omologazione. L'aggiornamento della carta di circolazione può essere eseguito presso gli UMC a richiesta dell'utenza e previa presentazione di apposita domanda di collaudo unitamente a dichiarazione di nulla osta rilasciato dal costruttore del veicolo

A determinate condizioni è ammessa l'installazione di **sistemi di protezione frontale** (strutture aggiunte al paraurti originale che hanno lo scopo di proteggere la superficie esterna del veicolo).

Sistemi di protezione frontale

I **sistemi di protezione frontale** sono costituiti da una o più strutture indipendenti, ad esempio un paraurti tubolare rigido, o un paraurti aggiuntivo a quello originale, che protegge la superficie esterna del veicolo da danni derivanti da un urto; fanno eccezione le strutture la cui massa è inferiore a 0,5 kg e destinate unicamente alla protezione delle luci del veicolo.

Tali dispositivi in aggiunta al paraurti originale:

- sono soggetti a specifiche prescrizioni per la loro costruzione al fine di ridurre il numero e la gravità delle lesioni; l'argomento è trattato da apposito regolamento UE;
- possono essere montati come elementi originali sui veicoli commercializzati (omologati fin dall'origine) oppure possono essere forniti come entità tecniche indipendenti (installati dopo l'immatricolazione del veicolo);
- possono essere distribuiti e posti in vendita come entità tecniche indipendenti solamente se corredati da un elenco dei tipi di veicoli per cui sono stati omologati, nonché da chiare istruzioni di montaggio.

DEFLETTORI AERODINAMICI

L'installazione di un deflettore aerodinamico sopra la cabina di guida degli autocarri o dei trattori per semirimorchi serve per realizzare una superficie raccordata tra la cabina di guida e la carrozzeria (furgone) del veicolo che migliora il profilo aerodinamico del veicolo.

L'installazione del dispositivo:

- riduce la resistenza dell'aria all'avanzamento del veicolo e, di conseguenza, riduce i consumi di carburante e le emissioni inquinanti;
- deve essere realizzata mediante un solido fissaggio del dispositivo alla cabina;
- comporta un insignificante aumento della tara del veicolo;
- **non è subordinata ad approvazione da parte del DTT.**

LUCI DI MARCIA DIURNA

Le **luci di marcia diurna** possono essere installate:

- **fin dall'origine:** il veicolo è stato omologato ed immatricolato con tali dispositivi.
- **successivamente all'immatricolazione:** i dispositivi sono stati installati da parte di un officina di autoriparazione.

L'installazione dei dispositivi sugli autoveicoli in circolazione, nonché le procedure di aggiornamento delle relative carte di circolazione sono disciplinate da apposito DD che, in estrema sintesi:

- non prevede l'aggiornamento della carta di circolazione nel caso di **luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate con altri dispositivi**,
- prevede l'approvazione del veicolo mediante visita e prova e l'aggiornamento della carta di circolazione presso il competente UMC nel caso di **dispositivi indipendenti**.

Principali prescrizioni per l'installazione delle luci di marcia diurna

Le luci di marcia diurna installate sugli autoveicoli in circolazione devono rispettare le prescrizioni del DD 6.11.2013 con particolare riferimento a:

- **omologazione:** i dispositivi devono essere conformi al regolamento UNECE 87,
- **numero e posizione:** fatte salve alcune eccezioni, la distanza tra i due dispositivi previsti non deve essere inferiore a 600 mm (400 mm per veicoli con larghezza inferiore 1300 mm), l'altezza dal suolo deve essere compresa tra 250 mm e 1500 mm,
- **collegamento elettrico:** devono accendersi automaticamente quando si avvia il motore e devono spegnersi quando si spegne o quando sono accesi i proiettori fendinebbia anteriori o i proiettori (esclusi i casi in cui quest'ultimi sono usati per dare un segnale luminoso intermittente a brevi intervalli) o per il periodo di attivazione dell'indicatore di direzione se sono incorporati con questi ultimi,
- **spia di innesto:** è facoltativa.

Installazione delle luci di marcia diurna del tipo a dispositivi indipendenti

Qualora siano installati **dispositivi indipendenti**:

- **un officina di autoriparazione** deve rilasciare una dichiarazione di installazione conforme all'allegato IV del DD6.11.2013;
- il veicolo deve essere sottoposto a **visita e prova** presso l'UMC competente in relazione alla sede dell'officina che ha effettuato l'installazione; la visita è necessaria per accertare che i dispositivi siano stati installati correttamente;
- l'UMC aggiorna la carta di circolazione attraverso l'emissione di apposita **etichetta** riportante la seguente annotazione: "**INSTALLATE LUCI DI MARCIA DIURNA CONFORMI AL REGOLAMENTO 87 UNECE**".

Installazione delle luci di marcia diurna raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate con altri dispositivi

Qualora siano installati **dispositivi raggruppati, combinati o reciprocamente incorporati con altri dispositivi** che comportano quindi una mera sostituzione dei dispositivi originari con altri omologati che incorporano le luci di marcia diurna non è previsto l'aggiornamento della carta di circolazione; la corretta installazione è attestata da una dichiarazione conforme all'allegato IV del DD6.11.2013.